

124.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1975

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ACHILLI: Costo effettivo delle operazioni di mutuo edilizio agevolato (4-12712) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5314	D'ALESSIO: Pubblicità, non cumulabilità e rotazione degli incarichi assegnati ai magistrati della Corte dei conti (4-09370) (risponde SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) 5319
ALESSANDRINI: Condizioni lavorative dei ferrovieri della gestione bagagli a colli celeri di Roma Termini (4-13773) (risponde MARTINELLI, <i>Ministro dei trasporti</i>)	5314	GUARRA: Definizione pratiche di pensione di guerra di Giovanni Della Pace, Rocco De Biase e Girolamo Conversano (4-12313, 13238 e 13337) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 5320
BONIFAZI: Definizione pratica di pensione di guerra di Marino Giovampaola (4-12561) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5315	LAURICELLA: Trattamento pensionistico degli invalidi per servizio (4-13335) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 5321
BORRA: Costo del personale e degli artisti della RAI-TV in relazione allo aumento del canone (4-12027) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5315	MAMMI: Provvedimenti a favore di Clara Calabresi (4-12749) (risponde GIU, <i>Ministro dell'interno</i>) 5323
BORROMEO D'ADDA: Indennizzo degli infortuni in itinere al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazione (4-12962) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5316	MENICACCI: Rivalutazione della pensione agli invalidi per servizio (4-13244) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 5323
BUSETTO: Incidenti tra guardie di pubblica sicurezza in libera uscita e civili a Padova (4-13290) (risponde GIU, <i>Ministro dell'interno</i>)	5317	MENICACCI: Pensione di guerra a To-bruch Ulderico (4-12648) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 5324
CATALDO: Agenzia postale in Sant'Angelo di Craco (Matera) (4-13737) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5318	MIOTTI CARLI AMALIA: Carezza di monete metalliche (4-13692) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 5324
COLUCCI: Per una migliore organizzazione dei musei italiani (4-10672) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro per i beni culturali e per l'ambiente</i>)	5318	PALUMBO: Pensione di guerra a Garofalo Mariano (4-12429) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 5325
COSTAMAGNA: Viaggio a Mosca del governatore della Banca d'Italia (4-13641) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5319	PATRIARCA: Organi amministrativi e direttivi del Banco di Napoli (4-11790) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 5325

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1975

	PAG.
PERRONE: Emolumenti per gli amministratori degli istituti di credito con particolare riferimento al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento (4-10723) (risponde MAZZARRINO, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5326
PERRONE: Disservizio telefonico a Mistretta (Messina) (4-13580) (risponde GIULIO ORLANDO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)	5326
RAUTI: Situazione giuridico-economica del personale della Tesoreria del comune di Roma (4-12267) (risponde MAZZARRINO, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5327
ROBERTI: Anticipazioni al personale del Banco di Sicilia contro la cessione del quinto dello stipendio (4-12731) (risponde MAZZARRINO, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5328
TASSI: Fondi per l'incremento della produzione di carne bovina (4-12996) (risponde MAZZARRINO, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5328
TASSI: Assunzione di personale presso la Cassa di risparmio di Piacenza (4-13087) (risponde MAZZARRINO, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5328
TASSI: Pensione di reversibilità al padre del militare defunto Giancarlo Losio (4-13379) (risponde MAZZARRINO, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5330
TOZZI CONDIVI: Per la emissione di biglietti di Stato da 50 e da 100 lire (4-13738) (risponde MAZZARRINO, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	5330

ACHILLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — atteso che:

1) non è ancora stato emesso il decreto ministeriale che fissa il tasso di riferimento per operazioni di mutuo a credito agevolato per l'edilizia;

2) l'ultimo decreto è scaduto il 17 novembre 1974;

3) per tali motivi gli istituti di credito non procedono alla stipula del mutuo condizionato e definitivo;

4) i programmi in corso da parte di imprese e cooperative stabiliti sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge n. 1179 e successive, sono impossibilitati a procedere per i motivi esposti;

5) tutto ciò crea gravi difficoltà a quanti intendono operare nel settore edilizio — se il

ministro intenda prendere le iniziative che ritiene necessarie per risolvere in breve tempo il problema. (4-12712)

RISPOSTA. — Con decreti interministeriali del 18 aprile 1975 si è provveduto a stabilire nella misura del 14,75 per cento il costo effettivo delle operazioni di mutuo previsto dalla legge n. 1179 del 1965 per il semestre 18 novembre 1974-17 maggio 1975, ed a determinare, in applicazione dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, nella percentuale del 5,95 per cento il tasso di interesse dei mutui stessi a carico dei mutuatari. Tali decreti sono stati registrati alla Corte dei conti il 2 maggio 1975.

Quanto sopra, è stato comunicato tempestivamente all'Associazione bancaria italiana, perché ne informasse gli istituti di credito interessati.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

ALESSANDRINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se risponda a verità che nella gestione bagagli e colli celeri della stazione di Roma Termini da anni l'attività lavorativa di centinaia di ferrovieri è costretta a svolgersi in condizioni ambientali disastrose quanto ad igiene e visibilità e, in caso affermativo, quali immediati provvedimenti s'intendano adottare per porre fine alla intollerabile situazione descritta. (4-13773)

RISPOSTA. — La gestione bagagli e colli celeri di Roma Termini si suddivide in due settori: settore « Arrivi » lato via Marsala (fabbricato D) e settore « Partenze » lato via Giolitti (fabbricato F).

Gli uffici di gestione sono ubicati al piano terra in ambedue i settori, mentre nei magazzini, situati in sotterraneo, operano gli assistenti ed i manovali addetti alla manipolazione dei colli, il cui numero è di circa 25 agenti complessivamente per ciascun turno di lavoro.

Per gli uffici di gestione non sussistono particolari problemi per quanto concerne le condizioni ambientali. È tuttavia allo studio un progetto di ristrutturazione dei locali inteso a realizzare una maggiore funzionalità degli uffici medesimi.

Le carenze segnalate riguardano evidentemente i locali adibiti a magazzini che, per essere situati in sotterraneo, necessitano di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1975

una migliore areazione, di una più efficiente illuminazione.

Una apposita commissione mista azienda-sindacati ha provveduto al rilevamento degli interventi necessari per eliminare dette carenze. I relativi provvedimenti, che comportano una spesa di 66 milioni di lire, sono stati classificati tra quelli di prima urgenza. La loro realizzazione è ora legata all'ordine di priorità che il comitato di esercizio potrà attribuire, sentita la commissione aziendale-sindacati, e tenuto conto dei limiti di disponibilità posti dall'articolo 2 della legge n. 377 del 1974.

Il Ministro: MARTINELLI.

BONIFAZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali la pratica di pensione di guerra del signor Giovampaola Marino da Montepulciano Scalo (Siena), attende da circa un decennio una definizione; e in particolare perché il ricorso n. 749515, trasmesso alla procura generale della Corte dei conti sin dal marzo 1969, non è stato ancora discusso. (4-12561)

RISPOSTA. — In merito alla pratica relativa al signor Marino Giovampaola, sono in corso i necessari adempimenti per far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale n. 2286622 del 29 novembre 1967 con il quale al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per non constatazione, entro i termini di cui all'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, dell'infermità « spondiloartrosi deformante lombo-sacrale con discopatia lombare ». E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 749515, prodotto dall'interessato avverso il suindicato provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, il signor Giovampaola è stato invitato, per il tramite il comune di Montepulciano scalo, a produrre tutti i documenti sanitari, eventualmente in suo possesso, relativi alla surriferita affezione ovvero, nel caso che fosse stato ricoverato presso ospedali civili oppure avesse fruito di assistenza medica da parte di enti mutualistici, a fornire dettagliate informazioni al riguardo.

Si assicura che non appena conosciuto l'esito della suindicata istruttoria, verranno,

adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

BORRA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere, in riferimento all'aumento del canone RAI-TV da lire 12 mila a 18 mila lire annue, aumento che se pur giustificato dal generale aumento dei costi viene a gravare sulla generalità delle famiglie, per molte delle quali forma l'unico mezzo di svago, se non era possibile evitarlo o almeno limitarlo rivedendo certi onorari ad artisti o pseudo artisti che in un momento di austerità che deve essere per tutti, contrastano vivamente con il sacrificio che viene così imposto a molte famiglie con redditi annuali che spesso raggiungono a malapena, secondo voci correnti che l'interrogante chiede di comprovare o meno, il guadagno di una loro prestazione.

Inoltre l'interrogante chiede di conoscere se corrisponda al vero che il costo complessivo del personale, senza che sia aumentato in quantità numerica o che abbia avuti rinnovi contrattuali, abbia avuto nel corso del 1974 un incremento di circa il 30 per cento e, in caso affermativo, di conoscerne i motivi. (4-12027)

RISPOSTA. — L'adeguamento del canone di abbonamento alla televisione, disposto con il decreto ministeriale 30 dicembre 1974, si è reso indispensabile a causa della lievitazione generale e sempre più marcata di tutti i costi ed è stato determinato soltanto dopo una rinnovata ed attenta analisi del problema, compiuta in sede ministeriale e dal Comitato interministeriale prezzi in un arco di tempo di sei mesi.

In proposito occorre, infatti, sottolineare che mentre le esigenze di gestione della concessionaria sono andate progressivamente aumentando nel tempo per effetto del continuo ed a tratti rapido crescere del costo della vita, le sue entrate — rappresentate ancora essenzialmente dai canoni di abbonamento — non sono aumentate in misura tale da compensare le maggiori spese.

Questo andamento divergente fra costo e ricavi, solo parzialmente corretto — fino al 1966-1967 — dall'incremento del numero degli abbonamenti, è andato da tale data accentuandosi fino a rappresentare, alla fine del 1974, un indubbio fattore di grave

squilibrio economico nella gestione della concessionaria stessa. Tale fenomeno, invero, non è sfuggito all'attenzione del massimo organo di controllo amministrativo dello Stato, la Corte dei conti, che più volte, nelle proprie relazioni al Parlamento, ha posto in evidenza la flessione del tasso di incremento delle entrate della concessionaria a fronte del crescente volume dei costi relativi all'allestimento delle trasmissioni. Alle stesse valutazioni sono anche pervenute sia la speciale commissione interministeriale delle poste e tesoro che, nel 1972, nell'imminenza della scadenza della convenzione Stato-RAI, ha esaminato e vagliato gli atti di gestione della RAI, sia la commissione di studio Borzellino, istituita allo scopo di accertare le esigenze finanziarie della concessionaria, tenendo conto degli oneri istituzionali di funzionamento e di investimento su di essa gravanti, dei risultati della gestione finora espletata, nonché delle esigenze di una rigorosa economicità di conduzione aziendale.

L'aumento del canone è stato perciò, disposto, sulla scorta dei risultati acquisiti in sede di verifica ordinaria e speciale dei bilanci della RAI, per far fronte alla normale gestione della concessionaria; la misura dell'aumento è stato comunque contenuta nei limiti di compatibilità con il contesto economico nazionale.

Giova, per altro, ricordare che l'abbonamento alla televisione è stata l'unica tariffa in Italia a subire continue diminuzioni, passando attraverso successive riduzioni, dalle lire 18 mila annue del 1954 alle 12 mila stabilite nel 1961 e rimasta immutata sino al 1974 e cioè per ben 14 anni. Nello stesso periodo, il potere di acquisto della lira subiva una decurtazione di oltre la metà mentre i prezzi, nei settori dell'informazione e dello spettacolo, conoscevano aumenti varianti del 187 per cento per i biglietti cinematografici al 275 per cento per i quotidiani e ad oltre il 300 per cento per i periodici più diffusi.

Inoltre, nonostante l'intervenuto aumento, il canone di abbonamento alla televisione italiana continua ad essere il più basso fra quello dei grandi paesi europei ad eccezione della Gran Bretagna. Il carico dell'utente TV è passato dalle circa 33 lire al giorno del 1961 alle circa 50 lire giornaliere attuali.

Quanto ai compensi corrisposti agli artisti, occorre far rilevare che la concessionaria è una società produttrice di program-

mi e in quanto tale deve avvalersi necessariamente delle collaborazioni esterne, le quali, fra l'altro, sono suddivise in 22 raggruppamenti che vanno dagli attori ai registi, dai direttori di orchestra ai solisti, dai presentatori agli animatori, dagli autori di testi e di musiche ai cantanti, dai ballerini ai coreografi, ecc.

Ovviamente il ricorso al personale esterno, utilizzato con compenso a prestazione, ha inciso non poco sulle spese di gestione e ciò in relazione all'aumentato costo della vita in rapporto alla qualità delle prestazioni dei vari soggetti partecipanti.

Per quanto attiene all'ultimo punto dell'atto cui si risponde, si fa presente che, nel corso dell'anno 1974, il costo del personale in organico risulta aumentato soltanto del 18 per cento e non del 30 per cento.

Invero nell'aumento del 18 per cento è considerato uno stanziamento a fronte di una ipotesi di rinnovo dei contratti collettivi aziendali di lavoro scaduti il 30 giugno 1974, per impiegati ed operai, professori di orchestra, maestri, artisti del coro e attori. In tale ipotesi tutti gli oneri per anzianità pregresse sono state poste a carico dell'esercizio 1974.

In definitiva, tutti gli aumenti dei costi del personale derivano, in pratica, da norme di legge e di contratto.

Il Ministro: GIULIO ORLANDO.

BORROMEO D'ADDA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere il motivo per cui la direzione centrale del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non considera indennizzabile l'infortunio *in itinere* giustificandosi con la mancanza di nesso cronologico tra lavoro ed evento dannoso, mentre tale infortunio è stato riconosciuto dall'INAIL di Como.

Si fa riferimento in particolare all'incidente subito dal revisore contabile della direzione provinciale di Como in territorio di Sala Comacina il 4 marzo 1974.

4-12962)

RISPOSTA. — Il riconoscimento e la indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* occorso ai dipendenti delle poste non è disciplinato dalle disposizioni generali ma da una normativa speciale contenuta nel regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, modificato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1975

In particolare detta disciplina tutela sia il personale degli uffici esecutivi, in relazione allo specifico rischio connesso con le mansioni svolte sia il personale dirigente ed ispettivo, quando venga a trovarsi esposto agli stessi rischi specifici del personale esecutivo e quando, per l'esecuzione di incarichi ad esso affidati, usi mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione (articolo 1 della citata legge n. 1350).

L'evento infortunistico segnalato nella presente interrogazione non è riconducibile alle ipotesi previste dalla citata normativa per cui non può essere riconosciuto ed indennizzato come infortunio *in itinere*.

Infatti, l'infortunio in questione occorso in data 4 marzo 1974 al dirigente di esercizio Lo Valvo Antonio, si è verificato nelle seguenti circostanze: il predetto recatosi ad eseguire un passaggio di gestione presso l'UL di Sala Comancina — « subito dopo essere sceso dalla corriera e causa del terreno innevato, scivolava pesantemente a terra ».

Per quanto concerne, poi, la posizione dell'INAIL di Como nei confronti dell'interessato, va tenuto presente che il predetto istituto assicurativo provvede soltanto all'erogazione delle prestazioni — prevalentemente a carattere sanitario — previste da un'apposita convenzione, ma non ha nessuna competenza in materia di riconoscimento d'infortuni per il personale postale.

Per completezza di informazione si soggiunge ancora che a favore dei pubblici dipendenti è prevista altra normativa che riconosce determinati benefici economici (equo indennizzo) in caso di infermità contratte per causa di servizio.

Il Lo Valvo potrebbe, perciò, avanzare richiesta per il riconoscimento dell'infermità per causa di servizio, qualora ne sussistano i presupposti ai sensi delle vigenti disposizioni (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relativo regolamento di esecuzione).

Il Ministro: GIULIO ORLANDO.

BUSETTO E PEGORARO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia venuto a conoscenza del grave fatto che, se non venisse immediatamente circoscritto e

stigmatizzato con gli opportuni provvedimenti potrebbe assumere significati specie nella fase di avvio della campagna elettorale, si è verificato nel centro di Padova nella serata del 10 aprile 1975.

Si è potuto appurare che un folto nucleo di allievi — guardie di pubblica sicurezza — provenienti dalla caserma sita in via Acquapendente, in borghese e in libera uscita sono giunti inopinatamente a bordo di alcune automobili in piazza Capitanato, dove ha sede la facoltà di magistero, portandosi nell'antistante bar Liviano e assumendo ostentatamente atteggiamenti provocatori, mostrando pistole e manette, millantando poteri che la legge non consente.

Ne è nato un tafferuglio che ha provocato l'intervento del « 113 » e un cittadino è stato colpito.

Per sapere se il ministro ritenga di predisporre un urgente accertamento con conseguenti provvedimenti affinché la necessità, che nessuno mette in discussione, di migliorare le misure rivolte a tutelare l'ordine pubblico non possa essere interpretata da determinati ambienti come incoraggiamento ad abusi di potere e a deviazione dei fini istituzionali. (4-13290)

RISPOSTA — L'8 aprile 1975, a Padova, in piazza Capitanato, alcuni giovani hanno apostrofato con espressioni ingiuriose e poi aggredito, colpendolo con un calcio, una guardia di pubblica sicurezza. Il giorno successivo, nella stessa piazza, una decina di guardie in abito civile, commentando l'accaduto e cercando di identificare i responsabili dell'aggressione, sono state coinvolte in una vivace discussione con un gruppo di persone.

Quasi contemporaneamente, due giovani segnalavano al « 113 » di essere stati minacciati da una guardia di pubblica sicurezza con sfollagente e di aver notato un'altra persona estrarre una pistola; personale del pronto intervento della questura, recatosi immediatamente sul posto, constatava che la discussione aveva avuto termine ed il gruppo di civili si era sciolto; successivamente, i due denunziati, invitati in questura, ritrattavano la versione dei fatti fornita al telefono.

Sull'episodio è stato trasmesso dalla questura di Padova un rapporto all'autorità giudiziaria, mentre sono in corso accertamenti intesi ad individuare eventuali responsabilità.

Il Ministro: GUI.

CATALDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere a che punto si trova la pratica per l'apertura di un'agenzia postale in località Sant'Angelo di Craco (Matera).

La pratica è stata inviata dalla direzione provinciale delle poste di Matera alla direzione compartimentale delle poste di Puglia e Basilicata con sede in Bari in data 26 marzo 1975 e per conoscenza al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Si fa presente che la richiesta è più che fondata e legittima dal momento che il comune di Craco è stato parzialmente trasferito in quel di Sant'Angelo in seguito al noto movimento franoso. (4-13737)

RISPOSTA. — La pratica relativa all'istituzione di un'agenzia postale nel rione Sant'Angelo del comune di Craco è in fase di avanzata trattazione.

In particolare si rende noto che, presso la competente direzione compartimentale postale per la Puglia e Lucania, sta per essere completata la raccolta degli elementi di giudizio necessari ad esaminare l'opportunità di far luogo o meno all'invocato provvedimento.

Completata la fase istruttoria verrà redatta apposita relazione con richiesta di parere al comitato tecnico-amministrativo costituito presso la citata direzione compartimentale.

Si assicura che i competenti organi di questa Amministrazione seguiranno l'ulteriore corso della pratica nell'intento di poterla definire al più presto possibile.

Il Ministro: GIULIO ORLANDO.

COLUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali interventi abbia effettuato e quali provvedimenti intenda prendere di fronte alla criticissima situazione di abbandono in cui versano i musei in Italia.

Le agenzie turistiche italiane ed estere sollecitano, direttamente agli organi competenti ed a mezzo stampa, immediate misure al fine di consentire la riapertura di gallerie e di musei la cui chiusura genera continue lamentele dei turisti stranieri molti dei quali quest'anno disertano il nostro paese avendo appreso nelle proprie località

l'impossibilità di visitare queste autentiche ricchezze archeologiche.

L'interrogante chiede, in particolare, se ritenga il ministro, a fronte di una continua pubblicità sfavorevole svolta dalla stampa estera soprattutto nei paesi turisticamente concorrenti, prendere idonee iniziative per una immediata riorganizzazione del settore e per intraprendere con tempestività (di concerto con il ministro del turismo e dello spettacolo pur quanto di competenza) un'adeguata campagna di propaganda in Italia e fuori che centralizzi l'attuale tono denigratorio nei confronti del nostro paese accusato di incapacità ad amministrare e tutelare il suo ingente patrimonio artistico.

Il tutto perché l'intero settore archeologico nazionale regolarmente funzionale ed opportunamente propagandato, possa esercitare un notevole polo di attrattiva per l'incremento delle correnti turistiche straniere che tanta valuta fanno affluire nel nostro paese. (4-12772)

RISPOSTA. — Il Ministero «costituente» ha per obiettivo principale proprio il rendere il patrimonio culturale e ambientale italiano più accessibile, «fruibile» a tutti e conseguentemente più tutelato.

Le disfunzioni lamentate nell'interrogazione derivavano dalla cronica carenza di personale nel settore, fattasi più critica in conseguenza dell'esodo del personale dovuto ad alcuni provvedimenti di legge ed all'aumento dei compiti di tutela per l'intensificazione degli attacchi al patrimonio culturale.

Eliminati già da tempo i più gravi inconvenienti che avevano portato alla chiusura di alcuni musei o gallerie (è da ricordare per altro che si è trattato di avvenimenti episodici e non generalizzati) si sta per il momento provvedendo all'adeguamento del personale di custodia (con l'assunzione degli idonei dei precedenti corsi) fino alla concorrenza del nuovo organico stabilito dalla legge n. 175 del 20 maggio 1975 recentemente approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 150 del 10 maggio 1975; per l'adeguamento del restante personale alle effettive esigenze e per la ristrutturazione dell'intero settore si sta lavorando in attuazione della delega attribuita dal Parlamento al Governo ex articolo 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1975

È ovviamente impegno di questo Ministero arrivare quanto prima al raggiungimento degli obiettivi sopradetti anche perché la tutela e la salvaguardia dei beni culturali e ambientali hanno conseguenze di non poco rilievo dal punto di vista turistico e, conseguentemente, economico.

Il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente: SPADOLINI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie precise sugli scopi e sui risultati del recente viaggio ufficiale del governatore della Banca d'Italia a Mosca; ed anche per sapere quale sia lo stato attuale dell'interscambio tra Italia e URSS almeno sul piano valutario. (4-13641)

RISPOSTA. — Il viaggio effettuato a Mosca dal governatore della Banca d'Italia nei giorni 3 e 4 aprile 1975 ha avuto luogo su invito del presidente della Banca di Stato dell'Unione Sovietica, nel quadro dei consueti personali contatti di lavoro che si svolgono periodicamente fra i dirigenti responsabili delle banche centrali al fine del necessario aggiornamento delle reciproche conoscenze dei vari aspetti dei problemi economici e monetari internazionali.

Al termine dell'incontro il presidente della Banca centrale dell'URSS ha accompagnato il governatore della Banca d'Italia in visita di cortesia al Presidente del Consiglio dei ministri dell'Unione sovietica.

Per quanto concerne lo stato attuale dell'interscambio, sul piano valutario, fra Italia e URSS, si precisa che è esclusivamente determinato dalle importazioni ed esportazioni di merci e forniture varie previsti dagli accordi ufficiali in vigore.

I dati più recenti, relativi all'anno 1974, segnalano per le esportazioni sovietiche in Italia la cifra di 521,919 miliardi di lire, mentre le esportazioni italiani in URSS sono state pari a 401,878 miliardi di lire.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

D'ALESSIO, BARCA E CARUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere l'intenzione del Governo in merito ai ripetuti pronunciamenti anche dell'associazione magistrati della Corte dei conti circa la necessità della pubblicità,

della non cumulabilità e della rotazione negli incarichi assegnati ai magistrati della Corte stessa; e per conoscere inoltre l'elenco attuale dei detti incarichi. (4-09370)

La Corte dei conti ha fatto presente che i criteri della pubblicità, della non cumulabilità e della rotazione nell'attribuire gli incarichi ai magistrati della Corte dei conti, sono da tempo seguiti dall'istituto.

Tali incarichi possono essere divisi in due categorie: la prima comprende tutti quegli incarichi previsti dalle norme vigenti e consistenti nella partecipazione a collegi sindacali, nonché nello svolgimento di funzioni di «delegati al controllo» presso enti ed amministrazioni varie; tali incarichi sono regolati dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e da altre leggi speciali che prevedono il loro numero, le modalità ed il procedimento di attribuzione, la durata e le incompatibilità.

Al presidente della Corte dei conti spetta la scelta dei magistrati cui conferire l'incarico, in base ai criteri obiettivi che il presidente stesso ha sottoposto al parere del consiglio di presidenza dell'istituto.

L'altra categoria di incarichi, numericamente marginali, è relativa allo svolgimento di funzioni presso amministrazioni pubbliche (gabinetto, ufficio legislativo, ecc.) e di conseguenza l'istituto non interviene nelle scelte e nelle designazioni.

Il consiglio di presidenza, per questa seconda categoria, accerta che non sussista alcuna incompatibilità tra l'incarico stesso e la funzione espletata dal magistrato né alcun pregiudizio del normale assolvimento degli obblighi di servizio, e concede poi, la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, negandola in caso contrario.

Ciò premesso, si trasmette, in allegato, un elenco completo degli incarichi di cui si è fatto cenno.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZONI.

ENTI CONTROLLATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 21 MARZO 1958, N. 259.

Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Consorzio autonomo del porto di Genova;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1975

Consorzio per il porto di Civitavecchia;
 EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;
 Ente acquedotti siciliani;
 Consorzio autonomo del porto di Napoli;
 Ente autonomo del porto di Palermo;
 Ente autonomo del porto di Savona;
 Ente autonomo del porto di Trieste;
 Ente autonomo di gestione per il cinema;
 Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche;
 Ente autonomo di gestione per le aziende termali;
 Ente autonomo esposizione universale di Roma;
 Ente autonomo Fiera di Bolzano, campionaria internazionale;
 Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;
 Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;
 Ente autonomo per la mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo;
 Ente Delta padano, ente di sviluppo;
 Ente di sviluppo in Campania;
 Ente di sviluppo in Puglia e Lucania;
 Ente di sviluppo nelle Marche;
 Ente di sviluppo nell'Umbria;
 Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo;
 Ente italiano della moda, con sede in Torino;
 Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio;
 Ente nazionale assistenza lavoratori;
 Ente nazionale idrocarburi;
 Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia;
 Ente nazionale per l'energia elettrica;
 Ente nazionale per le Tre Venezia;
 Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
 Ente regionale di sviluppo per il Molise;
 ESA - Ente di sviluppo agricolo;
 Ente teatrale italiano;
 ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna;
 Fondazione figli degli italiani all'estero;
 Gestione case per lavoratori (Comitato di liquidazione);
 Gioventù italiana;

Istituto della Enciclopedia italiana « G. Treccani »;
 Istituto nazionale della nutrizione;
 Istituto nazionale delle assicurazioni;
 Istituto azionale gestione imposte di consumo;
 Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (comitato di liquidazione);
 Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (Vasca Navale);
 Istituto per la ricostruzione industriale;
 Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (comitato di liquidazione);
 Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori;
 Istituto poligrafico dello Stato;
 Opera nazionale combattenti;
 Opera nazionale per i pensionati d'Italia;
 Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria;
 Provveditorato al porto di Venezia;
 Ufficio italiano dei cambi.

SERVIZI NON D'ISTITUTO PRESSO GABINETTI ED UFFICI LEGISLATIVI DEI MINISTERI.

Gabinetti	n. 9 magistrati
Uffici legislativi	n. 5 magistrati
Segreterie particolari	n. 1 magistrati
Esperti	n. 3 magistrati

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra a favore del signor Giovanni Della Pace, nato a Sant'Agata dei Goti (Benevento) il 19 agosto 1915, posizione amministrativa n. 1527541. (4-12313)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 3 dicembre 1968, n. 2348013, al signor Giovanni Della Pace venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità oculare e per intempestiva constatazione, ai sensi dell'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dell'affezione dentaria.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 773277 prodotto dall'interessato avverso il surriferito provvedimento di diniego, è

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1975

stato dato corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica del predetto e ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto di cui sopra è cenno.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1527541/D, concernenti il signor Della Pace, sono stati restituiti alla suindicata magistratura alla quale resta affidata la definizione del menzionato gravame giurisdizionale.

Di ciò è stata data diretta comunicazione all'interessato, con nota n. 3227 del 9 aprile 1975.

Il Sottosegretario di Stato:
MAZZARRINO.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del signor De Biase Rocco, nato in Santa Lucia di Serino (Avellino) il 29 ottobre 1911, numero di protocollo 761636. (4-13238)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale del 22 giugno 1968, n. 2324419 con cui al signor Rocco De Biase venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità « catarro bronchiale cronico ed esiti di pleurite destra » ed avverso il quale il predetto ebbe a presentare ricorso giurisdizionale n. 761636 alla Corte dei conti, è stato riesaminato ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del surriferito provvedimento di diniego.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1678634/D concernenti il signor De Biase, sono stati restituiti alla suindicata magistratura alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno.

Di ciò è stata data diretta comunicazione all'interessato, con nota del 13 maggio 1975, n. 3326.

Il Sottosegretario di Stato:
MAZZARRINO.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del signor Conversano Girolamo, nato a Eboli il 4 luglio 1909, posizione amministrativa n. 1694616. (4-13337)

RISPOSTA. — In merito alla pratica relativa al signor Girolamo Conversano, sono in corso i necessari adempimenti per far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale n. 2238932 del 2 marzo 1967, con il quale al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità oculare. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 724401 prodotto dall'interessato avverso il cennato provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, è stata interpellata la Commissione medica superiore per un conclusivo parere tecnico-sanitario.

Si assicura che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà formulato, in proposito, il proprio giudizio, verranno adottati, con ogni sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato:
MAZZARRINO.

LAURICELLA E CUSUMANO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che gli uffici di ragioneria del Ministero del tesoro, nel procedere alla liquidazione delle provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti e, in particolare, della indennità speciale annua prevista dal testo unico delle pensioni statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, rifiutano di computare nel trattamento complessivo da prendere a base per la determinazione di tale indennità l'ammontare dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 99 del suddetto testo unico, sulla base di una inaccettabile e restrittiva interpretazione della legge 28 aprile 1974, n. 168.

Se è vero, infatti, che la norma contenuta nell'articolo 111 del testo unico delle

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1975

pensioni statali stabilisce che « non si considera l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 99 » nel calcolo per la corrispondenza dell'indennità speciale — che deve essere pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento degli interessati alla data del 1° dicembre di ogni anno, compresi gli assegni accessori e l'importo della tredicesima mensilità — è altrettanto vero che la successiva legge numero 168 del 1974 ha espressamente incluso, nel titolo VI, l'indennità integrativa speciale tra gli assegni accessori. E ciò nell'evidente intento di ovviare alle incongruenze cui aveva dato luogo la precedente disciplina che: a) nello stabilire l'incumulabilità dell'indennità integrativa speciale con gli assegni accessori di incollocamento e di previdenza, determina una incomprensibile disparità nella liquidazione della indennità speciale annua tra gli interessati a percepire quegli assegni — ovviamente conteggiabili nel « trattamento complessivo — e coloro che invece ricevono l'indennità integrativa; b) crea una contraddittoria situazione di disparità tra gli invalidi di prima categoria e gli altri invalidi fino all'ottava categoria, i quali, pur essendo espressamente considerati dalla legge destinatari del beneficio dell'indennità speciale annua, finiscono per non percepirla non avendo diritto — all'infuori dell'indennità integrativa speciale e, per i tubercolotici, dell'assegno di cura — ad alcun assegno accessorio, nel senso ritenuto dagli uffici del Ministero del tesoro, e viene perciò a mancare nei loro confronti, la base valutabile.

D'altra parte l'opinione espressa dai predetti uffici, e cioè che ci si trovi di fronte ad un assegno accessorio speciale — perché variabile in rapporto al costo della vita — e che pertanto esso debba essere escluso dalla disciplina generale che comprende tale tipo di provvidenze non sembra meriti adesione sia perché la legge n. 168 non fa alcuna distinzione in proposito, sia perché la natura speciale dell'assegno non potrebbe comunque determinare le conseguenze discriminatorie cui si è dianzi accennato;

2) se siano a conoscenza del vivo fermento, diffuso stato di disagio che il suddetto orientamento interpretativo ha determinato negli appartenenti alla benemerita categoria;

3) quali provvedimenti intendano promuovere perché la situazione di incongruen-

za e di disparità sopraccennata venga a cessare. (4-13335)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ravvisa elementi che possano indurre ad una diversa interpretazione delle disposizioni che regolano la concessione dell'indennità speciale annua a favore degli invalidi per servizio.

A tale proposito si osserva che anteriormente all'entrata in vigore del testo unico delle pensioni statali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale all'articolo 111, primo comma, prevede espressamente la esclusione dell'indennità integrativa speciale agli effetti della determinazione dell'indennità speciale annua, già veniva adottato il criterio sancito con lo stesso articolo 111 anche in mancanza di una specifica disposizione di legge.

Ciò tenuto conto che la suddetta indennità costituisce un assegno accessorio di natura del tutto particolare, che viene determinato in relazione alle variazioni del costo della vita e che, secondo quanto precisato nelle istruzioni impartite con circolare n. 101 protocollo 130620, in data 13 giugno 1959, non è computabile ai fini della determinazione della tredicesima mensilità.

Pertanto, a parere di questo Ministero, non può condurre ad avviso diverso la circostanza che la legge 26 aprile 1974, n. 168, concernente provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti, entrata in vigore successivamente al testo unico sopra richiamato, all'articolo 12 che disciplina l'attribuzione dell'indennità speciale annua, non contenga un'analoga disposizione di carattere limitativo.

Nel suddetto articolo infatti viene riportato integralmente, tranne qualche particolare modifica ininfluente ai fini di cui trattasi, il testo dell'articolo 14 della legge 15 febbraio 1971, n. 95; ciò dimostra che il legislatore non ha inteso dare al problema una soluzione diversa da quella precedentemente adottata.

In definitiva, si ritiene che la disposizione contenuta nell'articolo 111 del sopra citato testo unico, essendo stata introdotta per eliminare ogni incertezza e perplessità che poteva sussistere in precedenza circa il computo dell'indennità integrativa, ha inteso disciplinare in modo autonomo e con carattere di generalità tale specifica questione. Non può pertanto in alcun modo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1975

ritenersi che la disposizione contemplata nella citata legge n. 168 costituisca una deroga alla suddetta norma dell'articolo 111.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ABIS.

MAMMI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere cosa si possa e si intenda fare a favore della signora Clara Calabresi che soltanto una drammatica circostanza e una discutibilissima norma hanno impedito di divenire moglie dell'agente di pubblica sicurezza Giuseppe Marchisella, vittima della criminalità. (4-12749)

RISPOSTA. — A favore dei familiari di Clara Calabresi e della guardia di pubblica sicurezza Giuseppe Marchisella, il Ministero dell'interno ha erogato una congrua sovvenzione economica per sopperire alle particolari circostanze ed allo stato di disagio conseguente alla nota tragica fine dei due giovani.

Il Ministro: GUI.

MENICACCI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano al corrente del forte malcontento venutosi a creare fra i mutilati ed invalidi per servizio delle varie province italiane in quanto:

le proposte di legge riguardanti il nuovo trattamento per le pensioni tabellari, da tempo giacenti in Parlamento, non sono state ancora prese in considerazione;

i benefici di cui alla legge n. 336 del 1970 non sono stati estesi anche ai mutilati ed invalidi per servizio;

l'assegno perequativo non è stato esteso anche al personale posto in quiescenza anteriormente alla data del 1° gennaio 1973, mentre è stato esteso dai gradi di colonnello in su e dirigenti equiparati per le leggi n. 539 del 1950 e n. 474 del 1958; i mutilati ed invalidi per servizio non sono parificati a tutti gli effetti ai mutilati ed invalidi di guerra.

Per sapere se non convengano nella opinione che dette discriminazioni arrecano affesa e ingiustizia verso di loro, che al pari di quelli ancora in servizio e recentemente posti in quiescenza, hanno servito lo Stato con fedeltà e spirito di sacrificio, riportando gravi danni fisici e morali; tanto

più che l'aumentato costo della vita ha reso irrisoria la modesta pensione che essi percepiscono e quindi insufficiente a poter far fronte al più modesto tenore di vita.

Per conoscere gli eventuali opportuni provvedimenti che intendano prendere per sanare le lamentate ingiustizie. (4-13244)

RISPOSTA. — Finora si è seguito il criterio di provvedere alla rivalutazione delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio in concomitanza con l'adozione di provvedimenti di perequazione dei trattamenti pensionistici, come è avvenuto in occasione dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081. Sembra, pertanto, che la rivalutazione stessa non possa ora essere disposta isolatamente, ma vada inquadrata nel contesto della perequazione generale delle pensioni.

In tale contesto deve farsi rientrare anche il problema dell'estensione ai pensionati dell'assegno perequativo e di altre indennità pensionabili concessi al personale in attività di servizio, problema che interessa tutto il personale statale, sia civile che militare, collocato a riposo anteriormente alla decorrenza dei singoli provvedimenti concessivi.

Detta perequazione non si è potuta finora affrontare a causa dell'ingente onere finanziario che essa comporta in rapporto alle attuali notevoli difficoltà del bilancio dello Stato. Va comunque ricordato che la soluzione del problema, nella sua portata generale, è ora allo studio degli uffici competenti, secondo impegni recentemente assunti dal Governo con le organizzazioni sindacali.

In merito, poi, alla questione concernente la parificazione, a tutti gli effetti, dei mutilati ed invalidi per servizio ai mutilati ed invalidi di guerra, si osserva che ogni dubbio circa l'effettiva portata dell'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, e dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, deve ritenersi ormai sufficientemente chiarito, nel senso che l'equiparazione tra le due categorie di invalidi prevista dalle sopracitate disposizioni di legge non può essere ammessa per tutti i benefici concessi agli invalidi di guerra. Infatti la mancata estensione di alcuni benefici di cui ha potuto usufruire quest'ultima categoria ai mutilati ed invalidi per servizio non è dovuta ad una interpretazione restrittiva delle nor-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1975

me suddette, ma è ampiamente giustificata dalla natura peculiare degli stessi benefici che non li rende suscettibili di estensione.

Per quanto concerne in particolare l'invocata concessione ai mutilati ed invalidi per servizio delle agevolazioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, si fa presente che la norma a favore degli ex combattenti ha costituito un particolare riconoscimento in favore di categorie che, a causa o per fatto di guerra, hanno subito menomazioni o ritardi nella loro carriera; circostanza questa che non ricorre per coloro che hanno riportato menomazioni durante il servizio civile o militare prestato in tempo di pace. Oltre a tali obbiettive ragioni, occorre anche tener presente che l'eventuale estensione renderebbe permanenti, in quanto applicabili anche ai futuri mutilati ed invalidi per servizio, benefici concessi in via del tutto eccezionale e temporanea.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ABIS.

MENICACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione della pratica di pensione intestata al signor Ulderico Tobruch (numero di posizione 1406556) ed in particolare se esistono gli elementi obiettivi perché l'istruttoria esperita si concluda positivamente.

(4-12648)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale n. 1638772, al signor Ulderico Tobruch venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità pleurica e reumatica.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale numero 455127 prodotto dall'interessato avverso il succitato provvedimento di diniego, si è proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Tobruch.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o modifica del decreto impugnato.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1406556/D, concernenti il predetto, sono stati restituiti alla suindicata magistratura,

alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno.

Di ciò è stata data diretta comunicazione alla parte.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

MIOTTI CARLI AMALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intenda adottare per ovviare alla situazione, ormai divenuta insostenibile, della grave carenza di spiccioli che crea serie difficoltà non solo ai consumatori, ma anche agli operatori commerciali e turistici che per lavorare debbono essere quotidianamente in grado di disporre di una certa quantità di moneta divisionale per dare i « resti ».

I turisti stranieri, tra l'altro, non capiscono e non concepiscono che una cosa simile possa accadere in un paese che fa del turismo uno dei cardini della sua economia.

Da una breve indagine è risultato che l'unico stabilimento statale che produce le monete metalliche è antiquato e inadeguato, ormai da decenni, alle esigenze del mercato.

Fino agli anni cinquanta tale stabilimento lavorava praticamente a ciclo continuo con tre turni di operai per soddisfare le esigenze monetarie di allora.

Dagli anni sessanta in poi l'orario di produzione è stato gradualmente ridotto fino all'attuale turno unico per cinque giorni alla settimana. Anche l'utilizzazione di moderne e più capaci presse acquistate negli ultimi anni non è stata possibile per mancanza di idoneo spazio nell'attuale angusto stabilimento.

Tutto ciò porta a far ritenere che la produzione sia nettamente inferiore a quella degli anni cinquanta.

Ciò, naturalmente, in rapporto alle esigenze di allora e di oggi ed alla circolazione di carta moneta.

Si sa d'altronde che il Ministero ha difidato di far fronte con iniziative private alla carente circolazione che paralizza il lavoro dei pubblici esercenti e mette in seria difficoltà massaie e consumatori vari.

(4-13692)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione, consapevole della necessità di disporre di un nuovo stabilimento moderno e funzionale per soddisfare completamente la crescente

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1975

richiesta di moneta divisionale, già da tempo si sta adoperando per reperire un'area idonea su cui far sorgere la nuova Zecca.

Intanto, la produzione di tali monete è stata incrementata al massimo, tenuto conto dei limiti imposti dalla vetustà degli attuali impianti.

L'incremento appare incontestabile ove si consideri che da una media annua di monete metalliche oscillante intorno agli 80 milioni di pezzi nel decennio scorso si è passati ad una produzione di 93 milioni di pezzi nel 1970 per arrivare, al 31 dicembre 1974, a circa 274 milioni.

Circa la riduzione dei cicli lavorativi cui si accenna, si fa presente che ad essa si è giunti in seguito ad accordi intervenuti con le rappresentanze sindacali della Zecca, tenendo conto del fatto che l'attuale dotazione organica del personale è nettamente inferiore a quella ottimale necessaria per far fronte a più cicli.

Infine, per quanto concerne le iniziative private di cui all'ultima parte dell'interrogazione, si rammenta che l'emissione di moneta spetta esclusivamente allo Stato e che, quindi, è dovere di questa Amministrazione di intervenire tempestivamente per impedire casi di immissione in circolazione di surrogati di moneta.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

PALUMBO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli non abbiano ancora consentito la liquidazione della pensione di guerra spettante a Garofalo Mariano, nato a Capaccio (Salerno) il 25 dicembre 1895 ed ivi residente, in virtù della sentenza della Corte dei conti n. 86586 in data 22 gennaio 1973, pur essendo stato il provvedimento concessivo trasmesso al comitato di liquidazione con elenco n. 42109 fin dall'11 ottobre 1974. (4-12429)

RISPOSTA. — Alla decisione della Corte dei conti è stata data esecuzione con determinazione n. 1113498/Z del 4 febbraio 1974, che risulta regolarmente notificata al signor Mariano Garofalo.

Con il succitato provvedimento, infatti, al predetto è stato concesso assegno rinnovabile di ottava categoria, per anni due, a decorrere dal 1° maggio 1962, per « esiti di ferita d'arma da fuoco trasfossa al collo del piede destro ».

Ai fini di stabilire, come prescritto dall'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648, la nuova valutazione dei menzionati esiti di ferita con riferimento alla data di scadenza del surriferito assegno rinnovabile, si è reso necessario sottoporre l'interessato ad ulteriori accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli.

In tale sede, il suindicato collegio medico, nel formulare diagnosi di « esiti di ferita d'arma da fuoco al collo del piede destro consistenti in due cicatrici ben consolidate con note di artrosi tibio-tarsica e lieve deficit funzionale », ha espresso l'avisso che detti esiti siano tuttora ascrivibili all'ottava categoria di pensione.

Pertanto, in conformità del cennato parere, è stata emessa, nei riguardi del signor Garofalo, determinazione n. 1114805/Z dell'11 marzo 1975, concessiva di trattamento pensionistico di ottava categoria dal 1° maggio 1964 a vita.

Il relativo ruolo di variazione n. 1136349 è stato trasmesso, con elenco n. 9 del 15 maggio 1975, alla direzione provinciale del tesoro di Salerno, per gli adempimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

PATRIARCA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per normalizzare nel più breve tempo possibile la situazione degli organi amministrativi e direttivi del Banco di Napoli che funzionano da anni in uno strano regime di *prorogatio*.

Se risulti al ministro che il consiglio scaduto si appresterebbe nei prossimi giorni a effettuare nomine di altissima rilevanza e a predisporre proroghe per dirigenti che hanno da gran tempo superato il limite massimo di età che è di 70 anni.

Senza parlare del clima di incertezza che rallenta e disturba l'azione dell'istituto di credito che si vede costretto a un progressivo decadimento. (4-11790)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 23 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 gennaio 1975, n. 9, è stato nominato il direttore generale del Banco di Napoli nella persona del dottor Domenico Viggiani.

Per quanto riguarda le nomine e le proroghe cui si fa cenno, eventuali notizie po-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1975

tranno aversi al termine di un sopralluogo ispettivo disposto dalla Banca d'Italia presso l'istituto in parola.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

PERRONE. — *Al Ministro del tesoro.*

Per conoscere se corrisponda al vero la decisione dell'assemblea del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento di attribuire la somma di lire 7.000.000 (settemilioni) al presidente, a titolo di rimborso spese di rappresentanza, senza obbligo di documentazione; se corrisponde al vero la determinazione del gettone di presenza in lire 45.000 (quarantacinquemila) per ogni riunione del comitato esecutivo, con la possibilità di più sedute al giorno e con gettone cumulabile; se ritiene opportuno che sia compatibile con l'attuale momento di austerità la fissazione di elevati emolumenti che contribuiscono certamente ad aggravare la situazione esistente nel mercato del denaro, il quale come componente per i maggiori costi ha anche quella della spesa sia del personale sia degli uffici di rappresentanza.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se il ministro, data l'attuale situazione, ritenga opportuno porre allo studio la determinazione degli emolumenti per gli amministratori degli istituti di credito in misura eguale, indipendentemente dal conseguimento degli utili di bilancio, le « buste di bilancio e di rendimento » per gli alti dirigenti.

L'interrogante ritiene opportuno che si provveda in tal senso per evitare che gli utili alla dirigenza non si trasformino in danno per l'operatore economico che, costretto a ricorrere agli istituti di credito, paga un maggior costo del denaro. (4-10723)

RISPOSTA. — L'assemblea ordinaria dei partecipanti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, nella riunione del 24 aprile 1974, ha ritenuto necessario aggiornare la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti gli organi amministrativi, per adeguarli all'aumentato impegno richiesto dall'istituto ed al mutato valore della lira.

In particolare, per quanto concerne il presidente, la indennità annua di rappresentanza di L. 7.500.000, al lordo dell'imposta personale a carico del percipiente, non viene considerata dal consorzio un rimborso di spesa, ma una vera e propria retribuzione, a fronte delle prestazioni che il merito il pre-

sidente svolge per il disimpegno dei suoi compiti statutari e che ne richiedono la presenza nei locali dell'istituto.

Per quanto riguarda le medaglie di presenza che vengono corrisposte ai membri del comitato esecutivo, è stato escluso che possa verificarsi il cumulo di cui è cenno nella interrogazione, in quanto l'organo — che si riunisce normalmente due volte al mese — non tiene più di una seduta nello stesso giorno.

Per altro, poiché di esso fanno parte alcuni membri del consiglio di amministrazione (organo che si riunisce, di regola, con periodicità mensile), qualora gli stessi partecipino, nella medesima giornata, ad una riunione di consiglio, hanno titolo a percepire anche la medaglia prevista per le sedute consiliari. In tal caso, il cumulo dei due gettoni discende dalla partecipazione alle sedute di due organi diversi per compiti e composizione.

Nel determinare in lire 45 mila la misura delle suddette medaglie di presenza, il consorzio ha tenuto presente che i componenti i propri organi amministrativi risiedono prevalentemente in altri comuni, anche lontani, e che, quindi, la loro partecipazione alle sedute implica la permanenza fuori sede per almeno un giorno.

Circa la proposta di determinare, anche in rapporto all'attuale situazione, gli emolumenti per gli amministratori degli istituti di credito in misura eguale si precisa che la determinazione stessa spetta, in analogia a quanto stabilito in materia di società per azioni dalle norme del codice civile, all'assemblea dei partecipanti o ad altri organi statutari e soltanto in qualche caso, ove sia esplicitamente previsto dalla legge istitutiva o dallo statuto al comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, oppure al Ministero del tesoro.

A tale riguardo va sottolineato che la misura dei compensi in parola è stabilita in relazione all'impegno richiesto agli amministratori per l'espletamento delle funzioni rivestite, tenuto conto della dimensione dell'attività gestionale dell'istituto.

In conseguenza, un livellamento degli emolumenti non terrebbe conto che in realtà esiste una diversificazione di funzioni secondo la natura delle varie aziende di credito.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

PERRONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché ven-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1975

ga eliminato il notevole disservizio telefonico che si riscontra in tutta la zona del Mistrettese e che suscita il più vivo malcontento e provoca le reiterate proteste delle popolazioni interessate per la inefficienza di un pubblico servizio, oggi ancora più oneroso a seguito dell'aumento delle tariffe, e di cui, quasi sempre, non può giovarsi.

Per conoscere, in particolare, se ritenga di dover disporre perché venga istituito nel comune di Mistretta un ufficio permanente, da servire tutta la vasta zona interessata, per le pratiche di nuova installazione, cambio di indirizzi, trasferimenti e soprattutto per la sollecita riparazione dei frequenti guasti cui finora si provvede con personale che risiede ad oltre 50 chilometri di distanza e che subordina pertanto le proprie prestazioni, all'entità ed al numero degli interventi da effettuare.

Per conoscere, altresì, se ritenga che la suddetta precaria situazione che interessa anche altri centri vicini ed in particolare i comuni di Castel di Lucio, Motta d'Affermo, Reitano, Pettineo, Castel di Tusa, Santo Stefano di Camastra, Caronia e Capizzi (che pur appartenendo alla provincia di Messina sono collegati per il servizio telefonico, con Cerasi in Provincia di Enna), debba essere responsabilmente valutata e finalmente risolta nel modo auspicato e con il sensibile aumento delle linee telefoniche tra il centro di settore di Mistretta e quello del relativo distretto. (4-13580)

RISPOSTA. — Il miglioramento del servizio telefonico nella zona del Mistrettese è stato oggetto di costante considerazione da parte dei competenti organi della SIP, la quale non ha mancato di programmare i necessari interventi, in parte già realizzati.

È stato infatti previsto un adeguato potenziamento dei collegamenti su talune direttrici della zona per la cui realizzazione è stata anche chiesta la cessione dei necessari circuiti di proprietà statale nonché l'istituzione di un centro di lavoro tra Santo Stefano di Camastra e Mistretta, in grado di assicurare agli utenti più rapidi interventi.

Nel quadro dei suddetti miglioramenti, sono stati istituiti in via sperimentale, nei maggiori centri della provincia, e quindi anche a Santo Stefano di Camastra ed a Mistretta appositi uffici commerciali funzionanti settimanalmente con orari ridotti ma adeguati alle effettive esigenze della popolazione. Inoltre, da qualche mese sono state distaccate a Santo Stefano di Camastra due unità che

assicurano interventi più rapidi nella riparazione dei guasti segnalati dalle utenze della zona.

Il Ministro: ORLANDO.

RAUTI E MARCHIO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che con deliberazione n. 8870 della giunta, il comune di Roma ha prorogato sino al 30 aprile 1975 l'appalto dei servizi di tesoreria del comune e delle aziende municipalizzate;

che, di conseguenza, tale servizio continua ad essere gestito formalmente, come da legge 10 giugno 1940, n. 933, e successive integrazioni, da due istituti di credito e cioè il Monte dei Paschi di Siena e la Banca nazionale del lavoro;

che però, in pratica, in violazione delle suddette norme, il servizio stesso viene ad essere espletato da una società commerciale denominata « Ditta tesoreria del comune di Roma » che è la risultante di una « gestione in associazione » dei due istituti bancari;

che, quindi, tra le altre conseguenze e fatti salvi i rilievi e le censure giuridiche su questa situazione, unica in tutta l'Italia, i 400 dipendenti della tesoreria non fanno esattamente da chi dipendono, con grave, persistente nocimento delle loro retribuzioni e delle loro carriere —

quali interventi intendano attuare e provvedimenti prendere per far luce completa su tale stato di fatto, prima che il previsto rinnovo di tale forma di appalto — il cui « giro » finanziario è dell'ordine di centinaia di miliardi annui — consolidi per un altro decennio una prassi, lesiva al tempo stesso della legge e degli interessi di una vasta categoria di lavoratori. (4-12267)

RISPOSTA. — Gli obblighi nascenti dal contratto stipulato dal comune di Roma, per i servizi di tesoreria, con la Banca nazionale del lavoro e con il Monte dei Paschi di Siena fanno carico agli istituti stessi che, per motivi di ordine amministrativo-contabile, hanno costituito una « organizzazione comune » che non è un organismo distinto ma rappresenta soltanto una « modalità organizzativa » posta in essere per la pratica conduzione dei servizi e che agisce su direttive concertate dalle due aziende.

I rapporti con il personale, assunto appositamente per i particolari compiti di tesoro-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1975

reria e di cassa, sono regolati da specifica contrattazione collettiva, stipulata con le organizzazioni sindacali, che accoglie, in quanto applicabile, la normativa contrattuale nazionale del settore bancario.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

ROBERTI, CASSANO E NICOSIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione verificatasi presso il Banco di Sicilia ove, nonostante le disposizioni per indurre le banche alla riduzione dei tassi attivi, il consiglio di amministrazione, nella seduta del 7 febbraio 1975, ha deliberato di elevare il tasso per la concessione o il rinnovo di anticipazioni contro cessioni del quinto o del doppio quinto dello stipendio dal 6 per cento al 10 per cento. (4-12731)

RISPOSTA. — Fino al luglio 1973 il tasso di interesse sulle operazioni di anticipazione al personale del Banco di Sicilia contro cessione del quinto dello stipendio fu mantenuto allo stesso livello del tasso passivo previsto per i depositi del personale medesimo (6 per cento).

Successivamente, anche se quest'ultimo tasso, in poco più di un anno, è passato dal 6 per cento al 14 per cento, il Banco di Sicilia si è astenuto, data la instabilità del mercato del credito, dall'adeguare di volta in volta il tasso attivo sulle anticipazioni al personale.

L'ampio divario tra i maggiori tassi corrisposti sui depositi ed i minori tassi applicati sui prestiti, unitamente ad obiettive necessità dei dipendenti, ha favorito l'espansione nelle richieste di siffatte operazioni.

Tale stato di cose, così come ha determinato l'esigenza di destinare ulteriori disponibilità per le ripetute operazioni, ha imposto nel contempo la necessità di rivedere il tasso praticato sulle stesse che, con provvedimento adottato nel febbraio scorso, è stato fissato nella misura del 10 per cento, ancora inferiore comunque a quello applicato sulle disponibilità dei dipendenti (12 per cento dal 1° marzo).

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere come mai l'Istituto di credito agrario di Bologna

sia ancora oggi sfornito dei fondi per gli acquisti in relazione al cosiddetto « piano carni » mentre gli agricoltori che avevano fatto fidanza su tali finanziamenti oggi si trovano a pagare interessi bancari altissimi e con pesantissimo onere, mentre le stesse banche già agiscono per ottenere il rientro delle anticipazioni fatte, anche con azioni giudiziarie ed esecutive. (4-12996)

RISPOSTA. — Gli interventi creditizi e contributivi in favore del settore zootecnico — ivi comprese le eventuali assegnazioni di fondi per concorso statale in conto interessi a favore degli istituti esercenti il credito agrario — potranno essere attuati dopo che il Parlamento avrà approvato il disegno di legge recante provvedimenti per l'incremento della produzione di carne bovina (atto Senato n. 1638).

Ciò premesso, si segnala che all'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione per la zootecnia di cui all'articolo 13 della legge 26 ottobre 1966, n. 910, sono stati assegnati, nel corso dell'anno 1974, fondi per complessive lire 941 milioni da destinare alle concessioni di finanziamenti a tasso agevolato in favore degli operatori agricoli del settore zootecnico.

Si ritiene che con dette assegnazioni, nonché con quelle che allo stesso istituto verranno disposte nel corso dell'anno 1975, le esigenze delle categorie agricole della regione operanti nel particolare settore potranno essere adeguatamente soddisfatte.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere come mai l'amministrazione della Cassa di risparmio di Piacenza abbia provveduto ultimamente all'assunzione di 10 dipendenti senza concorso, come di suo statuto e di suo obbligo preciso. (4-13087)

RISPOSTA. — La Cassa di risparmio di Piacenza, sin dal 1966 e fino al 1973, nel periodo estivo, assumeva — a tempo determinato, per sostituire il personale in ferie — personale straordinario mediante scel-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1975

ta tra i migliori studenti promossi alla V ragioneria dell'istituto tecnico G. D. Romagnosi di Piacenza.

Nel marzo 1974 le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in occasione di uno degli incontri previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, prospettarono la opportunità che l'amministrazione procedesse all'aumento dell'organico con l'assunzione di 50 elementi.

La direzione della cassa nel far presente che in quello stesso mese di marzo era stato bandito un concorso per l'assunzione di 25 dipendenti, prospettava subito la impossibilità che, dato il numero dei concorrenti, il concorso potesse concludersi in tempo utile per permettere l'assunzione, già per il periodo estivo, dei vincitori: cosa che avrebbe reso perciò necessaria l'assunzione di personale straordinario.

In altro incontro con la presidenza le stesse organizzazioni sindacali chiesero che, in luogo degli studenti, come avveniva in passato, per il servizio straordinario estivo, venissero assunti disoccupati muniti di titolo riconosciuto valido per la partecipazione al concorso pubblico in atto.

Da una ricerca compiuta dall'istituto, per altro, risultò iscritta negli elenchi dei disoccupati una sola persona. La cassa, di conseguenza, procedette alla assunzione di 29 elementi in qualità di straordinari con contratto fino al 30 settembre 1974, scegliendoli, mediante esame psicoattitudinale esperito da un funzionario dell'istituto per la automazione delle Casse di risparmio italiane, tra coloro che avevano presentato informale domanda generica di assunzione anche in anni precedenti.

Nell'ottobre, poiché le operazioni di concorso non erano ancora ultimate e tenuto conto delle più urgenti necessità dell'istituto, venne ravvisata la opportunità di richiamare, sempre in servizio straordinario, almeno alcuni elementi scelti tra coloro che avevano svolto il servizio estivo. Senza alcuna opposizione da parte dei sindacati, vennero riassunti, con contratto a termine fino al 31 dicembre 1974, 11 dei 29 impiegati straordinari estivi.

Nel dicembre terminò il concorso bandito nel marzo 1974: su oltre 300 concorrenti risultarono vincitori 25 e idonei 11. I vincitori presero servizio dal 1° gennaio 1975.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori mettevano subito in risalto che il concorso non aveva consentito l'assunzione del complessivo numero di 50 dipendenti da loro

richiesta, richiedendo l'espletamento - in termini rapidi - di un altro concorso.

L'istituto, avvalendosi di una facoltà prevista nel bando di concorso, procedette all'assunzione, a far tempo dal 17 febbraio 1975, anche degli 11 concorrenti risultati idonei, ma facendo osservare alle organizzazioni sindacali che espletare un nuovo concorso avente le stesse caratteristiche di quello indetto nel marzo 1974 avrebbe comportato, oltre ad un lasso di tempo pari a circa un anno, anche un esito negativo in quanto era prevedibile la partecipazione quasi esclusiva dei concorrenti risultati idonei in quello precedente.

La cassa, comunque, propose di indire un concorso per l'assunzione di 10 nuovi dipendenti, riservato, per altro, a coloro che avevano già prestato servizio come straordinari presso l'istituto nel 1974.

I sindacati che continuavano ad insistere perché si procedesse a nuove, rapide assunzioni, prospettarono la opportunità di allargare la rosa dei concorrenti a coloro che già avevano svolto lavoro straordinario negli anni dal 1966 al 1974 e di elevare a 15 il numero dei posti da mettere a concorso.

L'istituto, rilevata la impossibilità di conciliare la esigenza di assumere in breve tempo con la inevitabile lentezza di un concorso aperto a troppi concorrenti, disattese le ulteriori richieste delle organizzazioni sindacali e procedette all'espletamento del concorso riservandolo a coloro che prestano servizio straordinario nel corso del 1974.

Al concorso, per titoli ed esame, parteciparono 18 concorrenti, che, in base ai criteri di valutazione fissati dalla commissione esaminatrice nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, per conseguire l'idoneità avrebbero dovuto ottenere un punteggio di almeno 120-200.

L'esame consisteva in una prova psicoattitudinale scritta ed orale.

A concorso ultimato venne stilata la graduatoria da cui risultarono 14 candidati idonei avendo essi conseguito il punteggio richiesto.

I primi dieci classificati furono assunti siccome vincitori del concorso a far tempo dal 17 marzo 1975, in qualità di impiegati di grado quarto in prova.

Nel frattempo la sola segreteria provinciale CISL ricorreva al pretore di Piacenza asserendo che le modalità fissate in bando

per l'espletamento del concorso violavano sostanzialmente la norma contrattuale contenuta nell'articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 luglio 1973 secondo la quale l'assunzione del personale impiegatizio deve avvenire di regola (l'articolo 74, secondo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 luglio 1973 consente anche l'assunzione senza concorso in casi particolari) mediante concorso pubblico e che tale violazione costituiva comportamento antisindacale previsto e represso dall'articolo 29 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori).

Ma il pretore di Piacenza con provvedimento in data 12 marzo 1975 dichiarava improponibile l'azione affermando il principio che la supposta invocata violazione di norma contrattuale non concernente, come nel caso, direttamente l'attività sindacale, esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere che cosa osti e che cosa intendano fare per definire e liquidare la pensione a favore di Losio Attilio, classe 1905, da Canneto Pavese per la morte in servizio militare di leva del figlio Giancarlo, classe 1935, avvenuta a Godiasco di Voghera il 27 marzo 1958. Già dal 1972 la Corte dei conti ha accolto il ricorso di Losio Attilio che dal 28 ottobre 1973 ha inoltrato i documenti richiesti e possibili. (4-13379)

RISPOSTA. — Il fascicolo degli atti di pensione del signor Attilio Losio, padre del defunto soldato Giancarlo Losio, trovasi tuttora presso la Corte dei conti - sezione giurisdizionale - per la trattazione del ricorso promosso dall'interessato avverso il decreto ministeriale 12 maggio 1967, n. 752, negativo per decadenza del diritto di pensione privilegiata indiretta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritenga opportuno, stante la perdurante carenza di spiccioli, provvedere alla emissione di biglietti da 50

e 100 lire, naturalmente continuando la produzione delle monete dello stesso importo.

L'interrogante ritiene urgente provvedere. (4-13738)

RISPOSTA. — Questo Ministero ritiene che l'eventuale emissione di biglietti di Stato da 50 e da 100 lire non risolverebbe nei tempi brevi il problema della circolazione delle monete divisionali in considerazione, oltretutto, dei notevoli tempi tecnici di attuazione per essa occorrenti.

Va tenuto presente, infatti, che la proposta emissione dovrebbe essere necessariamente preceduta da apposita legge, la durata del cui *iter* andrebbe ad aggiungersi al notevole tempo richiesto per l'espletamento delle varie fasi operative (allestimento dei bozzetti, fabbricazione della carta filigranata, stampa, distribuzione, ecc.).

A tali obbiettive considerazioni, va aggiunto che la circolazione di detti biglietti risulterebbe, oltre che costosa, fortemente vischiosa per lo scarso gradimento del pubblico e per l'ostilità del personale di cassa alla verifica contabile di carta moneta poco maneggevole.

Né va dimenticato che la moneta divisionale, essendo dotata di un'elevata velocità di circolazione, è soggetta ad un forte logorio: produrla nei tagli più bassi sotto forma di biglietto significherebbe andare incontro ad un proibitivo impegno di sostituzione dei pezzi nelle mani del pubblico con altri di nuova emissione.

La circolazione risulterebbe enormemente appesantita e, nonostante ogni sforzo di sostituzione, biglietti di taglio così minimo circolerebbero sempre sporchi e rappezzati, soprattutto nei piccoli centri dove è più difficile la raccolta ed il trasferimento per il conseguente ritiro da parte degli sportelli delle tesorerie di Stato.

In proposito, si rammenta che proprio per eliminare tali sacche di sporcizia venne a suo tempo adottata la soluzione di sostituire i biglietti di taglio più piccolo con monete metalliche di pari importo.

In definitiva, si ritiene che la carenza di monete metalliche può essere risolta intensificando al massimo la produzione in relazione alle effettive esigenze della circolazione.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.